

- 2) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un'ingiunzione ad adempiere nei confronti di un debitore divenga esecutiva e che esso non obbliga ad annullare una siffatta ingiunzione.

(¹) GU C 255 del 3.8.2020.
GU C 271 du 17.8.2020

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Procedimento promosso da UM

(Causa C-277/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «patto successorio» – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie]

(2021/C 471/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UM

con l'intervento di: HW in qualità di amministratore della successione di ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all'esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.

(¹) GU C 313 del 21.9.2020.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

(Causa C-294/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all'interno del paese – Diniego di rimborso dell'IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti]

(2021/C 471/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional